

**Direzione:** RAGIONERIA GENERALE**Area:** GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)***N.** G10340 **del** 31/07/2024**Proposta n.** 28084 **del** 29/07/2024**Oggetto:**

Integrazione determinazione n. G08592 del 26.06.2024 relativa all'affidamento diretto, ai sensi art. 56 comma 1 lett. h) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del servizio legale per l'attività di assistenza e consulenza preparatoria per emissione atti accertamento Tassa Automobilistica 2020, assistenza e rappresentanza innanzi organi Giustizia Tributaria nel 1 e 2 grado di giudizio ed innanzi Corte Cassazione, eventuale conciliazione e/o transazione conseguente notifica atti di accertamento, ed assistenza e consulenza giuridica.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BECCARINI LORELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. BECCARINI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. MARAFINI	_____firma digitale_____
Firma di Concerto	AVV. COORD. R.M. PRIVITERA	_____firma digitale_____

Oggetto: *Integrazione determinazione n. G08592 del 26.06.2024 relativa all'affidamento diretto, ai sensi art. 56 comma 1 lett. h) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del servizio legale per l'attività di assistenza e consulenza preparatoria per emissione atti accertamento Tassa Automobilistica 2020, assistenza e rappresentanza innanzi organi Giustizia Tributaria nel 1° e 2° grado di giudizio ed innanzi Corte Cassazione, eventuale conciliazione e/o transazione conseguente notifica atti di accertamento, ed assistenza e consulenza giuridica.*

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

di concerto con

L'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: "Legge di stabilità regionale 2024";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284 recante: " Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 12 maggio 2023 con la quale è stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”;

VISTO il contratto a tempo pieno e determinato reg. cron. n. 28387 del 4 luglio 2023, con il quale è stato formalmente conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore regionale;

VISTO il Regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 che, tra le varie, ha disposto la novazione del contratto del Direttore regionale da Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio” a Direttore della Direzione regionale “Ragioneria Generale”;

VISTA la novazione del contratto individuale di lavoro da Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio” a Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”, sottoscritta dal Dott. Marco Marafini in data 1° febbraio 2024;

VISTA l’Atto di Organizzazione n. G01400 del 12/02/2024, modificato con n. G02254 del 29/02/2024, con il quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Ragioneria Generale con decorrenza 1° marzo 2024;

VISTO l’Atto di Organizzazione G04850 del 24/04/2024, successivamente rettificato con Atto di Organizzazione n. G04889 del 26/04/2024, con il quale è stato assegnato il personale non dirigenziale alle strutture organizzative della Direzione Regionale “Ragioneria Generale, con decorrenza 1° maggio 2024;

VISTO l’Atto di Organizzazione G04962 del 29/04/2024, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Lorella BECCARINI l’incarico di Dirigente dell’Area “Gestione tassa automobilistica” della Direzione regionale “Ragioneria generale” a decorrere dal 1° maggio 2024 e per la durata di tre anni e comunque, non oltre la data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 11/01/2024, con la quale è stato conferito all’Avv. Rosa Maria Privitera l’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

VISTO l’Atto di Organizzazione G00132 del 10/01/2024, con cui è stato definito l’assetto organizzativo della Avvocatura regionale;

PREMESSO CHE:

la Regione Lazio ha adottato nel corso delle annualità precedenti diversi atti finalizzati a riscontrare l'esistenza di fenomeni di erosione, di elusione o di evasione della tassa automobilistica, che danno luogo alla perdita di gettito nella Regione Lazio nell'ambito dei contratti di noleggio a lungo termine, breve termine e car sharing e con le determinazioni di cui appresso ha ritenuto individuare uno studio legale esterno cui affidare l'incarico per i processi di cui prima;

1-determinazione n. 08536 24/06/2019:

con la quale è stato commissionato **uno studio** teso a riscontrare l'esistenza di fenomeni di erosione, di elusione o di evasione della tassa automobilistica, che danno luogo alla perdita di gettito nella Regione Lazio nell'ambito dei contratti di noleggio a lungo termine, breve termine e car sharing e formulazione di possibili soluzioni riguardo al menzionato fenomeno della perdita gettito; che, sulla base del suddetto studio, l'Amministrazione in forza del potere di accertamento sul corretto assolvimento della tassa automobilistica *ex* L. n. 449/1997, art.17 comma 10, ha notificato a sei Società di noleggio veicoli, altrettanti inviti *ex* art. 10 *bis*, comma 6, L. 27 luglio 2000 n. 212, relativamente alla periodicità d'imposta **2016**, alla periodicità d'imposta **2017** e periodicità d'imposta **2018**;

2-determinazione n. G18739 30/12/2019 e determinazione n. G17226 06/12/2022:

con le quali (di concerto tra la Direzione Bilancio Governo Societario Demanio e Patrimonio e Avvocatura Regionale) hanno affidato ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n.50/2016, ad Studio Legale F. FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI S.r.l., CF 14659001003, l'incarico per la rappresentanza della Regione Lazio, sia in sede stragiudiziale (rappresentanza, assistenza e consulenza legale preparatori all'eventuale emissione degli avvisi di accertamento, all'attività di difesa giurisdizionale, di conciliazione, atti di transazione, ecc.), che in sede giudiziale presso le giurisdizioni tributarie e presso la Corte di Cassazione, per gli eventuali ricorsi che le stesse società avrebbero potuto presentare avverso gli atti di recupero emanati dalla Regione Lazio per l'anno tributario **2016**;

3-determinazione n. G09277 04/08/2020 e determinazione n. G17226 06/12/2022:

con le quali (di concerto tra la Direzione Bilancio Governo Societario Demanio e Patrimonio e Avvocatura Regionale) hanno affidato ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n.50/2016, ad Studio Legale F. FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI S.r.l., CF 14659001003, l'incarico per la rappresentanza della Regione Lazio, sia in sede stragiudiziale (rappresentanza, assistenza e consulenza legale preparatori all'eventuale emissione degli avvisi di accertamento, all'attività di difesa giurisdizionale, di conciliazione, atti di transazione, ecc.), che in sede giudiziale presso le giurisdizioni tributarie e presso la Corte di Cassazione, per gli eventuali ricorsi che le stesse società avrebbero potuto presentare avverso gli atti di recupero emanati dalla Regione Lazio per l'anno tributario **2017**;

4-determinazione n. G05495 12/05/2021 e determinazione n. G17226 06/12/2022:

con le quali (di concerto tra la Direzione Bilancio Governo Societario Demanio e Patrimonio e Avvocatura Regionale) hanno affidato ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n.50/2016, ad Studio Legale F. FRATINI & PARTNERS SOCIETA' TRA AVVOCATI S.r.l., CF 14659001003, l'incarico per la rappresentanza della Regione Lazio, sia in sede stragiudiziale (rappresentanza, assistenza e consulenza legale preparatori all'eventuale emissione degli avvisi di accertamento, all'attività di difesa giurisdizionale, di conciliazione, atti di transazione, ecc.), che in sede giudiziale presso le giurisdizioni tributarie e presso la Corte di Cassazione, per gli eventuali ricorsi che le stesse società avrebbero potuto presentare avverso gli atti di recupero emanati dalla Regione Lazio per l'anno tributario **2018**;

CONSIDERATO che la Regione Lazio aveva seguito l'andamento con cui le società di noleggio a lungo termine, avevano spostato le loro sedi presso le regioni o province autonome, al solo fine di lucrare il risparmio d'imposta collegata alla TAR (Tassa Automobilistica Regionale), che presso tali enti era inferiore rispetto a quella praticata dalla Regione Lazio e che, per tali motivi, invitava i diversi operatori a fornire chiarimenti ai sensi dell'art 10 bis dello statuto del contribuente in ordine al

trasferimento della sede a Bolzano dubitando dell'effettività della genuinità dello stesso, sul presupposto che il centro di interesse fosse rimasto a Roma;

CONSIDERATO che la tassa automobilistica si applica ai veicoli che appartengono a persone fisiche e giuridiche residenti nelle Regioni stesse;

RITENUTO che la citata politica di inasprimento dell'IPT nelle Regioni ordinarie, così come ampiamente descritto nelle determinazioni di cui prima, ha determinato, nel tempo, un costante calo delle immatricolazioni dei veicoli a noleggio nella Regione Lazio (pur circolando gli stessi veicoli nel territorio della Regione Lazio, dovuto al fatto che l'utilizzatore del veicolo a noleggio a lungo termine risiede nella Regione Lazio o che i veicoli a noleggio a breve termine o a noleggio in modalità condivisa (car sharing) siano comunque allocati nel territorio della Regione Lazio), con ripercussioni negative sia sul gettito tributario della tassa automobilistica della stessa Regione, che su altri aspetti correlati (inquinamento dell'aria, con conseguente ricaduta sulla salute dei cittadini, traffico, consumo delle strade, numero degli incidenti, con interessamento delle proprie strutture sanitarie), mentre, al contempo, le Regioni e le Province Autonome dove risultano immatricolati tali veicoli, hanno solo il privilegio di incassare la tassa automobilistica pagata dalle predette Società;

CONSIDERATO che le procedure di recupero e i relativi contenziosi di cui alla tassa auto per gli anni tributari oggetto di recupero 2016/2017/2018 promossi dagli operatori economici nei confronti degli accertamenti inviati dall'amministrazione regionale sono stati tutti esitati negativamente dalla Commissione Tributaria di I grado sezione n.21 con diverse identiche pronunce che hanno accolto il ricorso di controparte, compensando le relative spese stante la complessità e novità degli argomenti trattati;

VISTO che dalla lettura del dispositivo (parte) si rinviene secondo i giudici..." *Il regime fiscale previsto dalla norma nazionale che ha previsto sia i presupposti impositivi ovvero l'iscrizione al pra dei veicoli di cui il medesimo risulta intestatario sulla base di detti registri, sia il pagamento dell'imposta alla regione ove sorge il pra di iscrizione, sia anche l'aliquota minima da versare, pertanto nessun abuso del diritto inteso è rilevabile riferita all'operazione giuridico-economica, poiché non sono stati utilizzati strumenti negoziali diversi per i quali l'ordinamento tributario prevedeva un regime fiscale differente*";

CONSIDERATO che l'amministrazione ha inteso impugnare tali pronunce in sede di appello e allo stato è stata definita una prima pronuncia negativa di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Sezione 11, riunita in udienza 11.10.2023, con dispositivo pubblicato in data recente concernente la società di noleggio Hertz Fleet (italiana) S.r.l. – 09536331003 (**non oggetto di accertamento nell'anno tributario 2020**), dalla lettura del dispositivo si rinviene: "*1. L'appello è privo di fondamento. Dalla sentenza, che appare meritevole di conferma, emerge, al di là delle copiose riflessioni sul piano legislativo e giurisprudenziale, che due sono i profili dirimenti su cui poggia l'accertamento dell'infondatezza della tesi dell'amministrazione: in primo luogo, il fatto che l'utilizzo da parte della Regione Lazio del principio di territorialità collegato alla residenza quale sede legale della società, con riferimento all'art 7 lett d) L 42/09, sia privo di fondamento; il secondo luogo, l'accertamento della mancanza dell'elemento legislativo che individua la residenza con riferimento alla società di noleggio quale elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria fa venire meno la contestazione dell'abuso del diritto, il cui accertamento costituisce il fondamento della pretesa tributaria in contestazione.*"

CONSIDERATO che l'assunto di cui sopra risulta meritevole di analisi tenendo conto che il criterio di territorialità della tassa automobilistica regionale improntato ragionevolmente al principio della residenza del soggetto passivo non soltanto risulta recepito *expressis verbis* nel disposto di cui all'art. 7, L. n. 99/2009, ma risulta altresì confermato in documenti di prassi elaborati dalle autorità competenti

in materia: Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze: Dipartimento delle Finanze del 27 giugno 2012, prot. 13270/2012, avente ad oggetto “*Tassa automobilistica. Art. 7 della Legge n. 99 del 23.7.09. Soggettività passiva*”. Nel fornire il proprio parere in merito all’interpretazione del più volte citato art. 7 e alla sua applicazione alla fattispecie della locazione finanziaria dei veicoli, il Ministero ha avuto modo di chiarire che “*con riferimento all'ultimo comma della norma in esame, tale disposto ribadisce che la competenza territoriale del P.R.A. è determinata dalla residenza del soggetto proprietario del veicolo*” e dunque, nel caso di veicolo oggetto di un contratto di locazione finanziaria, della società di leasing”. Oltre al chiarimento in sé, è significativo l’uso del verbo “ribadire” riferito al criterio della territorialità del tributo, indice confermativo dell’esistenza di una regola immanente nell’ordinamento giuridico;

Anche dalla lettura delle Schede di lettura del decreto legislativo n. 113/2016: (che ha apportato la prima modifica al citato art. 7, l. n. 99/2009) predisposte dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si riscontra: “la tassa automobilistica (denominata anche “bollo auto”) è un tributo locale che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana ed il cui gettito spetta alla regione di residenza del soggetto passivo”;

CONSIDERATO che la medesima fattispecie (TAR o IPT) è stata oggetto di valutazione in sede di attività di altre commissioni tributarie e anche di altre regioni e gli esiti sono stati favorevoli per le amministrazioni regionali e/o provinciali (es. Sentenza n. 45/2023 Depositata il 13/07/2023 e n.52/2021 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA n. 229/2023 e n.23/2023; Corte di Giustizia Tributaria di Milano n. 3224/2022 e di recente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA sul ricorso RGR n.4405/2024 dispositivo n.197/2024 Sez32 del 24.6.2024);

RITENUTO che le attività di contestazione e contestuale accertamento e recupero di cui prima si reputano necessarie anche per l’anno tributario 2020 onde evitare il deprecato caso di inattività che può esporre l’ente ad un mancato introito di particolare rilevanza, stante la quantità di veicoli oggetto di immatricolazione e la qualità degli operatori interessati dal fenomeno;


Acquisita documentazione si è riscontrata che la Corte dei Conti, tra l’altro, definisce il fenomeno di cui prima quale elusivo:

1. Sezione controllo per le Autonomie – delibera n. 13 del 2012 sugli esercizi 2010/2011;
2. Sezione controllo per le Autonomie – delibera n. 21 del 2013 sugli esercizi 2011/2012;
3. Sezione controllo per il Lazio – delibera n. 9 del 2012 sugli esercizi 2007/2010 con proiezioni 2011;

Recentemente, la stessa Sezione controllo per il Lazio ha ritenuto che la Città metropolitana di Roma Capitale dovesse continuare le attività di accertamento nonostante gli esiti negativi dei contenziosi poiché non ritiene un fuor d’opera che le Province autonome debbano restituire i tributi sino ad ora incamerati e di competenza di altri territori (delibera n. 6 del 2024), omissis ... “*La descritta problematica, inoltre, assume rilievo anche per la finanza regionale sotto il profilo della tassa automobilistica, da pagare in favore della Regione (o Provincia autonoma) dove è stato immatricolato il veicolo... In attesa che la descritta problematicità possa assumere connotati maggiormente certi e tendenzialmente stabili, la Città metropolitana è invitata a gestire questo mancato gettito con la dovuta prudenza, assumendo iniziative idonee a evitare la prescrizione di diritti di credito ancora sub judice*”.

CONSIDERATO che l’andamento delle immatricolazioni e conseguentemente del gettito TAR per le Regioni che hanno adottato condotte specifiche, quali invio di avvisi a chiarimenti ex art. 10 bis e invio successivi avvisi di accertamento, volte ad arginare il fenomeno (Lazio, Emilia – Romagna, Piemonte) anche mediante il solo effetto deterrente, a confronto con le Regioni che non hanno adottato alcuna politica correttiva (Lombardia, Veneto, Campania) ha esasperato il risultato di cui al grafico riportato:

Andamento immatricolazioni noleggio dopo gli interventi di recupero - Regioni a confronto



DATO ATTO in merito all'oggetto, ed all'esito della analisi eseguita nell'ambito dei contratti di noleggio a lungo termine, breve termine e car sharing, da cui è emersa l'esistenza di fenomeni di erosione, di elusione o di evasione della tassa automobilistica, che hanno dato luogo al mancato gettito tributario nella Regione Lazio, si è proceduto alla formalizzazione alle società di noleggio veicoli riportate in elenco e per le somme di cui alla tabella che segue, tramite pec e con atti sottoscritti digitalmente gli inviti ex art 10 bis, comma 6 L.27 luglio 2000, n.212 quale contestazione per l'anno di imposta 2020;

- a) DRIVALIA S.P.A. 1. invito ex art. 10 - bis, comma 6, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Anno di imposta 2020, inviato con nota del 22/12/2023, prot. 1493285
- b) SECURITIFLEET S.P.A invito ex art. 10 - bis, comma 6, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Anno di imposta 2020, inviato con nota del 22/12/2023, prot. 1493522;
- c) AVIS BUDGET ITALIA S.P.A. 1. invito ex art. 10 - bis, comma 6, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Anno di imposta 2020, inviato con nota del 22/12/2023, prot. 1493239;
- d) LEASEPLAN ITALIA S.P.A. 1. invito ex art. 10 - bis, comma 6, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Anno di imposta 2020, inviato con nota del 22/12/2023, prot. 1493470;
- e) ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. 1. invito ex art. 10 - bis, comma 6, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Anno di imposta 2020, inviato con nota del 22/12/2023, prot. 1492856;
- f) I EUROPCAR ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO 1. invito ex art. 10 - bis, comma 6, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Anno di imposta 2020, inviato con nota del 22/12/2023, prot. 1493317;
- g) MERCEDES-BENZ LEASE ITALIA S.R.L. 1. invito ex art. 10 - bis, comma 6, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Anno di imposta 2020, inviato con nota del 22/12/2023, prot. 1493495;
- h) AVIS BUDGET ITALIA S.p.A. FLEET CO. S.A.p.A. 1. invito ex art. 10 - bis, comma 6, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Anno di imposta 2020, inviato con nota del 22/12/2023, prot. 1493552;

somme oggetto di contestazione con dati esportati/comunicati dal sistema Aci/Sinta

SOCIETA'	CODICE FISCALE (dato Infocamere)	TRENTO	BOLZANO	ALTRE REGIONI	TOTALE
AVIS BUDGET ITALIA S.p.A. FLEET CO. S.p.A.	09750851009	€	4.651.603,80 €	€	4.651.603,80 €
AVIS BUDGET ITALIA S.p.A.	00421940586	€	962.796,12 €	2.492,41 €	965.288,54 €
SECURITIFLEET S.p.A.	07169881005	67,37 €	2.199.164,39 €	€	2.199.231,76 €
EUROPCAR ITALIA SOCIETA' PER AZIONI A SOCIO UNICO	00836310151	€	811.561,89 €	1.514,04 €	813.075,93 €
LEASYS WIN RENT S.p.A.	05406791003	€	487.199,55 €	€	487.199,55 €
LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	06496050151	1.608.359,17 €	617.867,94 €	1.657,56 €	2.227.884,68 €
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	07978810583	3.469.435,32 €	€	4.855,44 €	3.474.290,76 €
MERCEDES-BENZ CHARTERWAY S.R.L.	04976201006	320.099,18 €	€	€	320.099,18 €
TOTALE		5.397.961,05 €	9.730.193,69 €	10.519,45 €	14.818.575,02 €

RITENUTO altresì che, data specifica complessità della materia, e le possibili azioni da esperire da parte della Regione Lazio, i sottoscritti Direttori hanno ritenuto che le attività di assistenza e rappresentanza in favore della Regione Lazio presso organi Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, ed eventualmente presso la Suprema Corte di Cassazione, per contenziosi tributari che potranno essere instaurati per contestazioni formulate per la Tassa Automobilistica 2020, debbano essere attribuite a professionisti qualificati, con lunga e comprovata esperienza in ambito tributario acquisita, in particolare, nell'ambito del cd. "abuso di diritto" inerenti alle tasse auto, al fine di valutare l'opportunità di procedere alle contestazioni nei confronti delle predette Società anche per l'anno 2020;

CONSIDERATO che in esito a quanto prima è stata avviata la procedura di rito per la individuazione dello studio legale esterno giusta determinazione direttoriale n. **G08592 del 26.6.2024** relativa all'affidamento diretto, ai sensi art. 56 comma 1 lett. h) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del servizio legale per l'attività di assistenza e consulenza preparatoria per emissione atti accertamento Tassa Automobilistica 2020, assistenza e rappresentanza innanzi organi Giustizia Tributaria nel 1° e 2° grado di giudizio ed innanzi Corte Cassazione, eventuale conciliazione e/o transazione conseguente notifica atti di accertamento, ed assistenza e consulenza giuridica.

CONSIDERATO che con l'atto determinativo di cui prima sono state individuate e debitamente impegnate le necessarie risorse per onorare l'incarico (Impegno di spesa di euro 365.594,57 sul capitolo di Bilancio Pluriennale della Regione Lazio U0000R21419, ess. finn. 2024-2025-2026, a favore dello Studio Legale Lupi Vignoli Covino, con sede in Roma, Via Fregene n. 67. Impegno di spesa di euro 250,00 sul cap. U0000T19427, es. fin. 2024, a favore di ANAC. CIG: B2015C6A07)

CONSTATATO dalla lettura della determinazione di cui prima, qui integralmente richiamata nei contenuti, che i due Direttori competenti per materia hanno ritenuto di rappresentare, anche se sinteticamente, "che all'interno dell'Amministrazione Regionale, così come emerge dall'articolazione

e dalle competenze delle strutture organizzative per la gestione, non siano rinvenibili strutture che possano svolgere il servizio legale di cui all'oggetto”;

RITENUTO utile al fine di integrare l'efficacia del provvedimento determinazione direttoriale n. **G08592 del 26.6.2024** a seguito di un confronto tra i direttori Regionali della Direzione Ragioneria Generale e Avvocatura Regionale, sottoscrittori del presente provvedimento, confermare la necessità di procedere all'attribuzione di un incarico esterno come in oggetto, stante il fatto che le attività richieste e di pertinenza dell'Amministrazione richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicano conoscenze specifiche che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell'apparato amministrativo; l'incarico tra l'altro non implica uno svolgimento di attività continuativa bensì la soluzione di specifiche problematiche nuove/ complesse e di rilevante valore economico;

CONSIDERATO che il servizio per il quale si è ritenuto procedere alla individuazione di risorse esterne per lo svolgimento e cura dello stesso, si caratterizza non con la semplice definizione e svolgimento di procedure routinarie ma si struttura in un processo complesso e distinto in diverse fasi; in particolare si riscontra una prima fase connotata da studio della materia completamente innovativa e che richiede ricerche attente e puntuali di diversa giurisprudenza e dottrina; una seconda fase da ripetere per i diversi operatori economici coinvolti da accertamenti, indagini in punto di fatto, raccolta di materiale probatorio, verifica dati ecc., che deve essere necessariamente externalizzata non esistendo professionalità interne capaci allo scopo; le fasi successive relative alla difesa innanzi alla magistratura tributaria tanto in primo grado quanto nei gradi successivi ed eventualmente in Cassazione richiedono per la specificità e peculiarità dell'oggetto della materia di cui trattasi che non possa essere affidata alle strutture interne dell'area competente in materia di contenzioso tributario innanzi alla giustizia tributaria di I grado (come da comunicazione del dirigente ad uopo incaricato della responsabilità dell'area prot. n.932092 del 22.7.2024) e dell'Avvocatura Regionale (la quale non patrocinava controversie dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di I grado), le cui specifiche competenze sono attribuite dalla L.R. n. 6/2002 art.11 bis e disciplinate ex art. 553 bis–secties Regolamento Regionale n.1/2002 e s.m.i; la stessa struttura pur avendo in carico n. 14 figure di avvocati gli stessi sono dediti e dispiegati alle diverse materie di competenza non solo nella difesa della Regione Lazio ma anche “utilizzati” per attività squisitamente amministrative connesse alla attività di difesa in giudizio e di assistenza alle strutture regionali nel rimettere pareri o consulenze; stante la quantità e qualità di attività cui è sottoposta la struttura non è stato possibile individuare un avvocato o un team di avvocati da utilizzare in forma “specializzata per le problematiche di cui meglio prima”;

Tanto premesso:

RICHIAMATO nel presente provvedimento quanto esaustivamente rappresentato nelle premesse e nel dispositivo della determinazione direttoriale n. **G08592 del 26.6.2024, qui integralmente richiamato ed in particolare:** la nota/relazione dell'Avvocatura Regionale protocollo regionale **n.457956 del 4 aprile 2024** con la quale l'Avvocato coordinatore – in seguito all'esame comparativo delle due proposte di cui prima (omissis), dispone per il conferimento dell'incarico come poi:

“Lo Studio Lupi propone per l'incarico di assistenza stragiudiziale e giudiziale nei tre gradi di giudizio l'importo complessivo di € 227.400,00, circa, cui si dovrebbe aggiungere l'importo di € 60.742,00, nella ipotesi (eventuale e poco probabile, a parere della scrivente) in cui tutte le società dovessero chiedere la definizione bonaria del contenzioso, così ad arrivare all'importo di € 288.142,00.

Lo Studio Fratini propone per l'incarico di assistenza stragiudiziale e giudiziale nei tre gradi di giudizio l'importo complessivo di € 320.676, 00.

Risulta palese, pertanto, l'economicità della proposta dello Studio Lupi, corrispondente ad un risparmio notevole, pari a una cifra tra 50.000,00 e 100.000,00 euro, a parità delle prestazioni svolte. Anzi, va evidenziato che lo Studio Lupi offre una attività consulenziale stragiudiziale che lo Studio

Fratini non offre: cioè l'assistenza per l'eventuale fase conciliativa per la definizione del contenzioso su richiesta delle varie società”;

VISTO che al caso di specie può applicarsi l'art. 10, co. 3 lett. a) D. Lgs. 118/11, secondo il quale “Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio”;

TENUTO CONTO delle varie fasi stragiudiziali e giudiziali nelle quali il contenzioso potrebbe esplicitarsi per ogni società di noleggio interessata (CTP, CTR, Corte di Cassazione) e della corresponsione degli onorari per step percentuali al maturare delle varie fasi in cui si potrebbe espletare l'affidamento di che trattasi, è stato necessario impegnare sul Capitolo U0000R21419 del capitolo del Bilancio pluriennale della Regione Lazio, ess. finanz. 2024-2025-2026 diverse somme ben indicate e determinate nel provvedimento determinazione direttoriale n. **G08592 del 26.6.2024**;

RITENUTO opportuno, confermare in qualità di Responsabile della sola procedura relativa alla esecuzione del contratto la Dott.ssa Lorella Beccarini dirigente dell'Area Gestione Tassa Automobilistica;

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DETERMNANO DI CONCERTO

1. per le finalità espresse in narrativa di integrare ai fini della efficacia la determinazione direttoriale n. **G08592 del 26.6.2024**, che qui si intende completamente richiamata tanta nella parte motiva quanto nella parte determinativa;
2. di riscontrare e confermare, per quanto descritto sinteticamente nella determinazione direttoriale n.G08592 del 26.5.24 e per le motivazioni ampie di cui alle premesse della presente la necessità di avviare l'attività di accertamento della tassa auto per l'anno tributario 2020 onde rilevare il fenomeno di elusione in atto da parte delle società di noleggio;
3. di confermare l'accettazione della proposta dello **Studio Legale Tributario LVC Lupi- Vignoli-Covino, Via Fregene, n.67 00183 ROMA CF 96475900583**, di cui alla nota del 26.3.2024 prot. n. 420974 e l'affidamento delle attività di tutela legale:
 - a) stragiudiziale ovvero rappresentanza, assistenza e consulenza legale preparatoria alla emissione degli avvisi di accertamento, all'attività di difesa giurisdizionale, di conciliazione, atti di transazione, ecc.);
 - b) sia nella sede giudiziale presso le giurisdizioni tributarie e presso la Corte di Cassazione, per gli eventuali ricorsi che le stesse società potrebbero presentare avverso gli atti di recupero emanati dalla Regione Lazio in materia di tassa auto anno tributario 2020 abuso del diritto di cui meglio nelle premesse del presente integralmente richiamate;
4. di confermare il ricorso a professionalità esterne alle strutture regionali in quanto a seguito di un confronto tra i direttori Regionali della Direzione Ragioneria Generale e Avvocatura Regionale, sottoscrittori del presente provvedimento, si è riscontrata la necessità di procedere all'attribuzione di un incarico esterno come in oggetto, stante il fatto che le attività richieste e di pertinenza dell'Amministrazione richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicino conoscenze specifiche che non si possono

nella maniera più assoluta riscontrare nell'apparato amministrativo; l'incarico tra l'altro non implica uno svolgimento di attività continuativa bensì la soluzione di specifiche problematiche nuove/ complesse e di rilevante valore economico per l'ente; il servizio per il quale si è ritenuto procedere alla individuazione di risorse esterne per lo svolgimento e cura dello stesso, si caratterizza non con la semplice definizione e svolgimento di procedure routinarie, ma si struttura in un processo complesso e distinto in diverse fasi; in particolare si riscontra una prima fase connotata da studio della materia completamente innovativa e che richiede ricerche attente e puntuali di diversa giurisprudenza e dottrina; una seconda fase da ripetere per i diversi operatori economici coinvolti da accertamenti, indagini in punto di fatto, raccolta di materiale probatorio, verifica dati ecc., che deve essere necessariamente esternalizzata non esistendo professionalità interne capaci allo scopo;

Le fasi successive relative alla difesa innanzi alla magistratura tributaria tanto in primo grado quanto nei gradi successivi ed eventualmente in Cassazione richiedono per la specificità e peculiarità dell'oggetto della materia di cui trattasi che non possa essere affidata alle strutture interne dell'area competente in materia di contenzioso tributario innanzi alla giustizia tributaria di I grado (come da nota del dirigente ad uopo incaricato protocollo n.932092 del 22.7.2024) e dell'Avvocatura Regionale (la quale non patrocinava controversie dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di I grado), le cui specifiche competenze sono attribuite dalla L.R. n. 6/2002 art.11 bis e disciplinate ex art. 553 bis-secties Regolamento Regionale n.1/2002 e s.m.i; la stessa struttura pur avendo in carico n. 14 figure di avvocati gli stessi sono dediti e dispiegati alle diverse materie di competenza non solo nella difesa della Regione Lazio ma anche "utilizzati" per attività squisitamente amministrative connesse alla attività di difesa in giudizio e di assistenza alle strutture regionali nel rimettere pareri o consulenze; stante la quantità e qualità di attività cui è sottoposta la struttura non è stato possibile individuare un avvocato o un team di avvocati da utilizzare in forma "specializzata per le problematiche di cui meglio prima";

5. di mantener fermo quant'altro nella determinazione direttoriale n. **G08592 del 26.6.2024**, disposto tanto nella parte motiva quanto nella parte determinativa e di confermare gli impegni di spesa assunti e debitamente registrati nelle scritture contabili dell'ente, senza l'assunzione di ulteriori atti;

*Il Direttore della Direzione Regionale
Ragioneria Generale
Dr. Marco Marafini*

*L'Avvocato Coordinatore
dell'Avvocatura Regionale
Avv. Rosa Maria Privitera*